



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA  
E DELL'ACQUACOLTURA

**Oggetto: chiarimenti in merito alla sospensione dei termini dell'avviso pubblico 1.40**

Come noto, nell'ambito dei provvedimenti adottati dal Governo in relazione all'emergenza COVID il D.L. n. 18/2020, all'art. 103, comma 1, ha previsto che "ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020".

Successivamente il D. L. n. 23/2020, con l'art. 37, comma 1, è intervenuto sull'articolo di cui sopra prevedendo che "il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020".

L'AdG FEAMP, con Decreto n. 6458 del 23 marzo 2020, ha disposto di applicare la sospensione di cui al citato articolo 103 ai progetti ammessi al contributo a valere sulla Misura 1.40, di cui all'Avviso pubblico emanato con Decreto direttoriale prot. n. 1634 del 22 gennaio 2018, e per l'effetto di non tenere conto ai fini del computo del termine di conclusione delle attività progettuali, anche qualora già prorogato, del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020.

L'art. 2 del citato Decreto, inoltre, consentendo all'Amministrazione di non tenere conto ai fini del computo del termine di conclusione delle attività progettuali di eventuali nuovi periodi di sospensione dei termini previsti fino al termine dell'emergenza epidemiologica, ha consentito l'adeguamento automatico alla proroga di cui al D. L. n. 23/2020 e, quindi, al nuovo termine del 15 maggio.

Alla luce di tale breve ricostruzione, pertanto, l'Amministrazione, ai fini del computo del termine di conclusione delle attività progettuali a valere sulla Misura 1.40, per i progetti in essere alla data del 23 febbraio 2020, non terrà conto dei giorni compresi tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020 e, per l'effetto, i Beneficiari potranno usufruire per eseguire le attività progettuali ammesse al finanziamento di un ulteriore numero di giornate pari al periodo intercorrente tra la data del 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 ovvero la data di conclusione del progetto se antecedente.

Al riguardo, si precisa a titolo esemplificativo che:

- se la scadenza del progetto, anche qualora già oggetto di proroga, era prevista per il 24 febbraio, le attività avrebbero dovuto concludersi il 16 maggio 2020 (+ 1 giorno pari alla differenza tra 23 febbraio e 24 febbraio);
- se la scadenza del progetto, anche qualora già oggetto di proroga, era prevista per il 15 maggio, le attività dovranno concludersi il 5 agosto 2020 (+ 82 giorni pari alla differenza tra 23 febbraio e 15 maggio).

Si precisa che resta ferma per i beneficiari la possibilità di chiedere un'ulteriore proroga, che potrà essere valutata dall'Amministrazione, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica

COVID 19, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, nonché del fatto che l'emergenza epidemiologica verificatasi sull'intero territorio nazionale integra a tutti gli effetti un evento eccezionale tale da configurare una causa di forza maggiore.

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Demetrio Tullio